

A IL SOLE 24 ORE - Quotidiano condominio pervengono domande sulla possibilità di correggere la comunicazione inviata, da parte degli amministratori di condominio, dei dati delle detrazioni fiscali per la dichiarazione precompilata e sull'applicazione e l'ammontare della sanzione.

In particolare viene richiesto se quest'anno, in considerazione che il termine ordinario è stato rinviato, anche causa la COVID-19, al 31 di marzo, la sanzione è ridotta ad un terzo e cioè a 33 euro a comunicazione invece dei 100 euro della sanzione piena (Art.3, comma 5-bis del D.Lgs.175 del 21/11/2014: "In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.").

R.:

L'art. 1, comma 5, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto che "per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi [...] dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo". Il decreto legge appena menzionato è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 24 aprile 2020, n. 27), che ha comunque fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 9/2020 (vedi anche il Comunicato 2 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 2 maggio 2020, n. 112).

La scadenza ordinaria del termine per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) era quindi già stata prorogata al 31 marzo 2020 dal D.L. n. 9/2020, e quest'ultima scadenza è stata confermata dal D.L. n. 18/2020 (v. Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, paragrafo 1.19). Lo stesso sito internet dell'Agenzia delle Entrate fa attualmente riferimento esclusivo alla scadenza del 31 marzo (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali/infogen-spese-ristrutt-edilizia-2017-professionisti>).

Fatta questa premessa, si può ragionevolmente ritenere che la tardività della trasmissione, da parte dell'amministratore di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché la misura della corrispondente riduzione della sanzione debbano essere determinate con riferimento alla nuova scadenza del 31 marzo, valida solo per il 2020.

La precedente risposta è stata resa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione della Liguria.

D.

Se la sanzione si applica all'intera comunicazione (es. 100 euro, eventualmente ridotti, una tantum per la comunicazione reinoltrata per l'intero condominio) oppure per ciascun errore corretto nella medesima comunicazione (es. codici fiscali di altro soggetto a cui la detrazione vada attribuita, errore nel valore e nella quota attribuita, cessione del credito, etc).

R.

La disposizione di legge fa riferimento alla 'comunicazione' in sé e non ai singoli dati - dei diversi condomini - in essa contenuti; testualmente, il decreto 16 dicembre 2016 si riferisce ad 'una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio (...)': Dal tenore letterale risulta pertanto che la violazione in esame sia soggetta alla sanzione di Euro 100,00, da addebitarsi all'Amministratore del condominio, con riguardo alla (sola) 'comunicazione' dei dati inviata all'Agenzia delle Entrate e con la possibilità di ravvedimento operoso, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che comporta la riduzione della sanzione stessa (qualora la violazione 'non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza')".